

Calenzano Comune S.r.l.

Società unipersonale del Comune di Calenzano
 Sede: piazza Vittorio Veneto, 12 – 50041 Calenzano (FI)
 Capitale Sociale Euro 3.150.000 i.v.
 Iscritta al Registro delle Imprese di Firenze
 Codice Fiscale e N. iscrizione Registro Imprese 05637970483
 Partita IVA: 05637970483 - N. Rea: 562893

CAPITOLATO D'ONERI PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI ARREDI URBANI E DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI E INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI DAL 01.01.2008 AL 31.12.2012.

ART. 1 (Rapporti tra Stazione Appaltante e Comune di Calenzano)

La Calenzano Comune S.r.l. in qualità di stazione appaltante si avvale per la gestione del contratto di concessione e nei rapporti con il concessionario del personale e della struttura del Comune di Calenzano ai sensi della convenzione per l'affidamento del servizio di gestione del patrimonio immobiliare stipulata in data 13.06.2006.

ART. 2 (Oggetto della concessione)

Oggetto della concessione è la gestione e la manutenzione degli impianti pubblicitari già installati di proprietà del Comune si allega elenco in appendice (allegato 1) nonché la fornitura, l'installazione, la gestione e la manutenzione di nuovi impianti, da installare a cura dell'impresa concessionaria di cui si allega elenco in appendice (allegato 2) il concessionario consiste unicamente nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio.

L'impresa aggiudicataria si impegna alla gestione e alla manutenzione degli impianti pubblicitari; l'installazione dei nuovi impianti di arredo urbano dovrà essere preventivamente concordata ed avvenire sulla base delle indicazioni disposte dall'ufficio comunale competente, e comunque previa sua esplicita accettazione anche in ordine ai materiali utilizzati.

L'impresa concessionaria è obbligata a provvedere, dietro autorizzazione del Comune, alla eliminazione degli impianti pubblicitari non in regola qualora non siano stati rimossi spontaneamente da parte degli operatori economici.

ART. 3 (Durata)

La concessione del servizio di pubblicità e di arredo urbano avrà una durata di cinque anni a decorrere dal 01.01.2008 e fino al 31.12.2012.

Tale scadenza è tassativa ed in nessun caso potrà essere tacitamente prorogata.

La Calenzano Comune S.r.l. si riserva la possibilità di rinnovo e/o proroga per uguale durata ove la normativa lo consenta.

Alla scadenza della concessione, nelle more del nuovo affidamento, il Concessionario è obbligato a garantire il servizio fino all'affidamento della nuova concessione, alle stesse condizioni economiche.

ART. 4 (Metodo di gara)

Il conferimento della concessione avverrà ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs 163/2006 mediante l'espletamento di una procedura ad evidenza pubblica cui saranno ammesse le imprese aventi i requisiti necessari per esercitare il servizio in parola di cui al successivo art.5.

Aggiudicatario della gara sarà il concorrente che avrà presentato la migliore offerta al rialzo rispetto all'importo minimo garantito posto a base di gara di €. 80.000,00 annui (IVA esclusa), oltre l'accettazione di installare i nuovi impianti di cui all'allegato 2, che alla scadenza della concessione diventeranno di proprietà comunale.

ART. 5 (Requisiti di partecipazione alla gara)

Sono ammesse a partecipare alla gara le imprese in possesso dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione alla C.C.I.A.A. per i servizi richiesti;
- b) avere eseguito negli ultimi tre anni almeno due servizi analoghi * certificabili (mediante esibizione di

certificato di regolare esecuzione) presso enti pubblici, di cui almeno un servizio analogo presso un ente pubblico territoriale (Comune, Provincia, ecc.) con oltre 15.000 abitanti;

c) idonee referenze bancarie di almeno due istituti di credito;

(* Per servizi analoghi si intendono affidamenti, appalti o incarichi con pubbliche amministrazioni - già compiutamente eseguiti o in corso di esecuzione da almeno 12 mesi maturati alla data di scadenza della richiesta di invito a partecipare alla gara - aventi ad oggetto la gestione e la manutenzione degli impianti pubblicitari per una durata non inferiore a 12 mesi).

Il possesso di tutti i suddetti requisiti dovrà risultare verificabile mediante idonea documentazione.

ART. 6 (Ulteriori affidamenti di servizi analoghi)

L'impresa concessionaria potrà, in qualsiasi momento, proporre, in aggiunta a quelli richiesti, nuovi sistemi di realizzazione dei servizi pubblicitari e di arredo urbano; essi dovranno essere preventivamente ed esplicitamente accettati dalla Stazione Appaltante, anche previo nuovo accordo economico e stipula di una integrazione della convenzione.

La Stazione Appaltante potrà richiedere al concessionario l'installazione di altri impianti pubblicitari e di arredo urbano, anche previo nuovo accordo economico e stipula di una integrazione della convenzione.

In ogni caso la Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di procedere ad ulteriori gare per la concessione di altri spazi pubblici per l'installazione di impianti pubblicitari e di arredo urbano.

ART. 7 (Corrispettivo)

Il corrispettivo della concessione, così come risulterà dall'esito della gara, verrà adeguato per gli anni successivi al primo, all'indice ISTAT generale nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività.

Il pagamento dovrà avvenire entro e non oltre il 31 gennaio dell'anno cui il corrispettivo si riferisce.

Art. 8 (Tariffe)

Il concessionario dovrà comunicare all'inizio del servizio e, successivamente, ogni anno entro il 31 gennaio, il tariffario/listino prezzi applicato alla propria clientela.

Le tariffe applicate dal concessionario alla clientela dovranno essere in linea con i prezzi di mercato e comunque non potranno discostarsi eccessivamente da quelle applicate nei comuni limitrofi.

Il Comune e/o la stazione appaltante potranno intervenire nei confronti del concessionario, in particolare in caso di segnalazioni di abusi da parte della clientela. L'accertamento dell'abuso e/o discriminazioni derivante dalla propria posizione esclusiva di concessionario potrà essere sanzionato con le penali previste dal successivo art.10, secondo comma e, nei casi più gravi o ripetuti, il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art.11.

ART. 9 (Manutenzione ordinaria e straordinaria)

La manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli impianti di cui all'art. 2, nonché la rimozione delle strutture danneggiate e la relativa sostituzione sono a carico della ditta concessionaria che dovrà intervenire a proprie spese con tempestività entro 48 ore dalla segnalazione effettuata dall'ufficio comunale competente per rimuovere situazioni di pericolo, di intralcio al traffico, o per motivi di sicurezza e di pubblica incolumità.

Per i casi non urgenti gli interventi dovranno essere effettuati entro 30 giorni dalla segnalazione suddetta.

La manutenzione degli arredi urbani dovrà avvenire in conformità alle indicazioni disposte dall'ufficio comunale competente.

ART. 10 (Penalità)

In caso di mancata manutenzione degli impianti secondo le prescrizioni della Stazione Appaltante potrà essere applicata una penale per ogni giorno di accertata inadempienza agli obblighi contrattuali da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00 al giorno a seconda della gravità e della frequenza della disfunzione e considerato anche il danno all'immagine.

Per altre inosservanza delle clausole contrattuali potrà essere applicata una penale da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 1.000,00 a seconda della gravità e della frequenza della disfunzione e considerato anche il danno all'immagine.

In ogni caso la Stazione Appaltante provvederà a quantificare l'entità del danno ed a rivalersi, a titolo di risarcimento del medesimo, sulla cauzione prestata ai sensi dell'art. 21 del presente capitolato, facendo salvo, in

ogni caso, il risarcimento del maggior danno.

Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante, accerti il verificarsi delle situazioni di cui sopra, procederà alla formalizzazione mediante l'invio di una lettera di contestazione degli addebiti, fissando contestualmente un termine congruo (non inferiore a cinque giorni e non superiore a quindici) entro il quale il concessionario può presentare le proprie controdeduzioni. Qualora le giustificazioni del concessionario vengano ritenute insoddisfacenti, la Stazione Appaltante dispone motivatamente l'applicazione della penalità, provvedendo a quantificare l'entità dell'eventuale maggior danno.

Le penalità previste nel presente capitolato non sostituiscono le sanzioni previste dalle normative, ed in particolare quelli previste dal Codice della Strada.

ART. 11 (Risoluzione del contratto)

La violazione degli obblighi contenuti negli articoli 7 e 8, del presente capitolato, così come nel caso di gravi e ripetute violazioni dell'art. 9, potrà essere motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, senza che la concessionaria possa pretendere indennità di sorta.

La contestazione delle suddette violazioni avverrà mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando al concessionario un congruo termine per la presentazione delle osservazioni, giustificazioni e memorie difensive. Ove tali giustificazioni non saranno ritenute sufficienti, prima di procedere alla risoluzione del contratto, la stazione appaltante inviterà il concessionario ad un contraddittorio orale.

ART. 12 (Autorizzazioni)

È posto a carico del concessionario l'onere di richiedere, prima di procedere alle nuove installazioni, le eventuali autorizzazioni occorrenti all'espletamento dei servizi (autorizzazione edilizia, autorizzazioni per il vincolo di tutela paesaggistica, Anas, provincia, , ecc.).

ART. 13 (Installazione dei nuovi impianti pubblicitari)

Il concessionario dovrà provvedere alla fornitura, installazione, posa in opera e attivazione e manutenzione degli impianti pubblicitari e di arredo urbano previsti all'allegato 2.

L'installazione dei n.5 pannelli a messaggio variabile, deve avvenire come segue nel rispetto dei successivi termini, fatte salve comprovate esigenze non dipendenti dalla volontà del concessionario:

- n.2 pannelli pubblicitari a messaggio variabile entro dicembre 2008 (di cui uno con pubblicità e uno senza);
- n.3 pannelli pubblicitari a messaggio variabile entro dicembre 2009 (di cui due con pubblicità e uno senza);

La stazione appaltante e/o l'amministrazione comunale provvederà a individuare le localizzazioni dei sopra citati impianti pubblicitari.

L'installazione degli altri impianti pubblicitari previsti nell'allegato 2 (orologi e moduli classici 100 x 140) dovrà avvenire entro e non oltre il 31 dicembre 2008, fatte salve comprovate esigenze non dipendenti dalla volontà del concessionario.

Il concessionario, per l'installazione di nuovi impianti (freccie direzionali, parapetonali, ecc.), dovrà presentare per l'approvazione apposito piano alla stazione appaltante e/o all'amministrazione comunale, e adeguare le tipologie di impianti a quelle già esistenti.

ART. 14 (Spazi riservati al Comune)

Il 15% dello spazio destinato a pubblicità su ciascuna categoria di elementi installati (transenne, pannelli, ecc.) resta a disposizione dell'Amministrazione Comunale e/o della Stazione Appaltante per indicazioni di pubblica utilità, fornite ed installate gratuitamente dal concessionario.

La localizzazione dei predetti spazi verrà successivamente fissata a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

ART. 15 (Elenco dei contraenti)

Il concessionario dovrà trasmettere ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, l'elenco aggiornato dei contratti esistenti e dei nuovi contratti, con l'indicazione del contraente, della relativa scadenza, dell'ubicazione degli spazi pubblicitari e delle tariffe applicate.

Il concessionario dovrà inoltre provvedere alle comunicazioni e agli adempimenti relativi all'imposta sulla pubblicità, secondo quanto meglio disposto dal successivo art.26.

ART. 16 (Durata dei contratti stipulati)

Il concessionario si impegna a sottoscrivere contratti di una durata non superiore alla durata della convenzione, e cioè non oltre il 31.12.2012.

Nei suddetti contratti, il concessionario deve inserire la clausola nella quale specifica che gli stessi si intendono risolti in caso di risoluzione, limitazione o scadenza della convenzione, con rimborso ai clienti delle somme percepite in eccedenza.

ART. 17 (Responsabilità per danni)

Il concessionario si impegna sempre e comunque a tenere sollevata la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità per i danni, le molestie e le spese che potessero derivare da qualunque fatto o danno derivabile a chiunque dall'esercizio totale o parziale della concessione.

A tale proposito il concessionario si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa di responsabilità civile per danni arrecati a terzi e al patrimonio comunale per un massimale minimo di €2.000.000,00.

ART. 18 (Spese relative alla gestione della concessione)

La concessione si intende effettuata senza oneri per la Stazione appaltante, salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi. Tutte le spese relative alla gestione della concessione sono a carico dell'aggiudicatario.

ART. 19 (Rimozione in caso di pubblica necessità)

Il concessionario semestralmente si impegna alla ricognizione degli impianti esistenti sul territorio e alla rilevazione di quelli abusivi, segnalandoli alla Polizia Municipale e, successivamente all'accertamento da quest'ultima effettuata, alla tempestiva rimozione degli stessi impianti abusivi, senza avere da pretendere alcun indennizzo per tale attività. Tale attività è anche finalizzata a ragioni di interesse pubblico connesse alla viabilità, all'edilizia, all'urbanistica, alla sicurezza ed all'igiene pubblica.

ART. 20 (Proprietà degli impianti)

Dopo la scadenza della convenzione, o in caso di risoluzione anticipata della stessa, tutti gli impianti sia quelli esistenti già di proprietà del Comune, sia quelli di nuova installazione, rimarranno in proprietà del Comune, senza che alcun corrispettivo sia dovuto al concessionario.

ART. 21 (Cauzioni)

Sono dovute le cauzioni provvisoria ex art. 75, comma 1 del D.Lgs. 163/2006, pari al 2 per cento dell'importo minimo garantito posto a base di gara per il quinquennio, e definitiva pari al 10 per cento dell'importo complessivo della concessione; le cauzioni provvisoria e definitiva dovranno essere prestate rispettivamente con le modalità di cui all'art.75 commi 4 e 5, e di cui all'art. 113 comma 2, del D.Lgs. 163/2006.

Il concessionario, prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi patrimoniali derivanti dalla concessione è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa che deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 co. 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Tale cauzione sarà svincolata, dietro richiesta del concessionario, al termine della concessione ed alla definizione di tutti i rapporti di inadempimento, anche parziale.

ART. 22 (Divieto di subappalto e di cessione del contratto)

La cessione del contratto a terzi è consentita solo previa autorizzazione della Stazione Appaltante.

È vietato, ai sensi della legislazione vigente, cedere od attribuire ad altri soggetti la concessione nella forma del subappalto sotto la comminatoria dell'immediata risoluzione del contratto e del risarcimento del danno e delle spese.

ART. 23 (Ispezione e controlli)

La Stazione Appaltante per garantire la regolarità e la correttezza del servizio, nonché l'effettività dei poteri riconosciuti dalla legge, si riserva la facoltà di svolgere ispezioni sull'attività svolta dal concessionario, anche

richiedendo di accedere alla documentazione relativa all'attività svolta (contratti stipulati, tariffe applicate, modalità di intervento, ecc.).

ART. 24 (Verbali di consistenza esistenti all'inizio e alla fine della concessione)

Prima di iniziare il servizio un incaricato del Comune procederà alla consegna al concessionario, con apposito verbale, degli impianti preesistenti di proprietà del Comune.

Al termine della concessione, un incaricato del Comune riceverà in restituzione gli impianti di proprietà del Comune, così come indicato sul verbale redatto all'inizio della concessione, mentre per i nuovi impianti si rinvia alle norme previste dal precedente art. 20.

ART. 25 (Controversie e domicilio del concessionario e ufficio)

Il concessionario non potrà sospendere l'attività né rifiutarsi di eseguire le disposizioni che la Stazione Appaltante, darà, a causa di contestazioni che dovessero sorgere fra le parti.

Per tutte le controversie che dovessero sorgere nell'esecuzione degli obblighi previsti dal presente capitolato, le parti potranno provare ad esperire il tentativo di conciliazione disciplinato dal regolamento di conciliazione della Camera di Commercio di Firenze.

In ogni caso, per tutte le controversie che saranno deferite alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, il Foro competente è quello di Prato. E' espressamente escluso il deferimento delle questioni all'arbitrato. Si applicano le disposizioni di cui alla Parte IV del D.Lgs n. 163/2006.

Il concessionario si impegna a eleggere domicilio per tutta la durata della concessione presso la sede della Stazione Appaltante.

Si impegna altresì a indicare l'eventuale ufficio costituito nel territorio del Comune di Calenzano.

ART. 26 (Prestazioni patrimoniali)

L'impresa concessionaria è obbligata a corrispondere ogni e qualsiasi prestazione patrimoniale presente e futura inerente allo svolgimento del servizio.

In particolare l'impresa aggiudicataria (concessionario) dovrà corrispondere, per tutta la durata del contratto, l'imposta (o canone, o tributo equivalente) sulla pubblicità al comune o, se individuato, al concessionario per la riscossione.

L'impresa aggiudicataria (concessionario) dovrà provvedere ai versamenti, alle comunicazioni e agli adempimenti relativi all'imposta sulla pubblicità, nei tempi e nei modi previsti per tale tributo, ai sensi di legge e del regolamento comunale in materia.

ART. 27 (Norme di rinvio)

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capitolato d'onere si applicheranno le norme contenute nel codice civile.

ART. 28 (Stipulazione del contratto)

L'aggiudicatario della concessione dovrà presentarsi per la stipula della convenzione, in forma di scrittura privata, entro 15 giorni dall'invito da parte della Stazione Appaltante.

Se l'offerente aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula della convenzione o non avesse provveduto al deposito della cauzione del 10 per cento dell'importo contrattuale di cui all'art. 21 del presente capitolato, o alla stipula della polizza assicurativa per un massimale minimo di €. 2.000.000,00 ai sensi dell'art. 17, esso sarà considerato decaduto.